



ACCORDO DI COOPERAZIONE SPORTIVA
tra
LA FEDERAZIONE ITALIANA BOCCHE (F.I.B.)
e
LA FEDERAZIONE FRANCESE SPORT BOCCHE (F.F.S.B.)

Si conviene tra il Presidente della Federazione Italiana Bocce ed il Presidente della Federazione Francese Sport Bocce quanto segue:

ART. 1

Le due Federazioni convengono di scambiarsi documentazioni, pubblicazioni, informazioni e materiale sportivo relativi allo sport delle Bocce ed a collaborare su questioni di comune interesse in campo internazionale e nazionale, secondo l'importanza della questione, prestandosi ogni aiuto tecnico-formativo e organizzativo che la situazione richiederà.

ART. 2

Al fine di garantire una valida attività agonistica, la F.I.B. e la F.F.S.B. autorizzano la partecipazione a tutte le Competizioni Federali riservate allo "Sport per tutti" a tutti gli atleti regolarmente tesserati e assicurati per l'altra Federazione. A tal fine la F.I.B. e la F.F.S.B. avranno la facoltà di rilasciare ai richiedenti un "permesso stranieri" ("volet étrangers") ad un prezzo pari al 50% delle rispettive quote previste per il tesseramento federale. Si precisa che non è permessa la partecipazione a gare che assegnino un titolo nazionale o diano il diritto a parteciparvi (esempio Campionato Provinciale, Campionato Regionale, Campionati Italiani Assoluti e i Campionati Italiani promozionali), sul territorio Italiano.

ART. 3

Gli atleti delle società F.I.B. e F.F.S.B. partecipanti all'attività delle due Federazioni, dovranno essere tesserati secondo le modalità previste dalle due Federazioni Sportive. Gli atleti affiliati alle Federazioni dovranno rispettare le specifiche normative sull'abbigliamento di gioco. Per quanto concerne il vincolo societario, atleti e affiliati dovranno rispettare le disposizioni delle due Federazioni.

ART. 4

Per favorire un proficuo scambio tecnico ed organizzativo, gli atleti ed i tecnici di ciascuna Federazione, potranno essere invitati a partecipare a stage ed allenamenti organizzati dall'altra Federazione che ne dovrà sostenere i relativi oneri. Inoltre atleti, allenatori, tecnici e dirigenti di ciascuna Federazione potranno partecipare, senza alcun onere di iscrizione a collegiali, seminari e conferenze organizzate dalle due Federazioni

P.L

ART. 5

Le due Federazioni si impegnano ad analizzare eventuali problematiche dovessero presentarsi attraverso appositi incontri e riunioni che saranno locali o nazionali, a seconda della rilevanza e del coinvolgimento territoriale dell'argomento.

ART. 6

I provvedimenti disciplinari inflitti dalla Giustizia Sportiva competente per territorio di svolgimento della manifestazione, a tesserati e società affiliate ad una delle due Federazioni, saranno riconosciuti da entrambe le Federazioni.

ART. 7

La F.I.B. e la F.F.S.B. si impegnano a trasmettere alle proprie società copia della presente Convenzione, chiamandole a rispettarla e a farla rispettare dai propri dirigenti e tesserati in ogni sua parte.

ART. 8

La presente Convenzione/Accordo entra in vigore all'atto della firma dei due Presidenti Federali, delegati dai rispettivi Consigli Federali. La stessa si intende automaticamente rinnovata per gli anni successivi, salvo rinuncia di una delle parti, con preavviso alla controparte, tramite comunicazione scritta di almeno 3 mesi.

Il presente accordo annulla e sostituisce tutte le precedenti convenzioni in essere stipulate tra le due Federazioni.

Data,

24-09-2019

IL PRESIDENTE F.I.B.

Mario Gianni De Simoni

IL PRESIDENTE F.F.S.B.

Philippe Coquet